

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

b)-bis all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « ai sensi del medesimo articolo 2, » sono aggiunte le seguenti: « sentite le competenti Commissioni parlamentari e ».

- 1. 86.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed una volta esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché le procedure relative alla valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente ».

- 1. 211.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed una volta esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ».

- 1. 210.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'articolo 1, comma 3, è soppresso.

- 1. 203.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: « sono utilizzate » sono sostituite dalle seguenti: « non possono essere utilizzate ».

- 1. 212.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, comma 3, il primo periodo è soppresso.

- 1. 87.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, comma 4, il secondo periodo è soppresso.

- 1. 89.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. Per la validazione del sito, il Commissario oltre ai pareri prescritti dalla legge, acquisisce il parere della regione, della provincia e del comune interessati e, in contraddittorio, ne confuta le obiezioni ».

1. 93. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato.

1. 91. Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le parole: « in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 » sono soppresse.

1. 204. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le parole: « dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto

2002, n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente ».

1. 213. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui uno scelto da ciascun Ministro e due indicati dalla Presidenza della Conferenza Stato-regioni, con il compito di condurre a termine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione del sito in cui deve essere allocato il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui all'articolo 1. Con il medesimo decreto sono stabilite ed individuate le risorse necessarie per il funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i Servizi tecnici nazionali ».

1. 214. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 3, il terzo periodo è soppresso.

- 1. 88.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, le parole: « individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « composta da un massimo di venti unità individuate tra il personale di ruolo in servizio presso l'APAT, l'ENEA e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di categoria non inferiore alla settima, dell'area C, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ».

- 1. 215.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « due dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti: « uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive ».

2) le parole: « quattro dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « sei dalla Conferenza uni-

ficata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui tre espressi dalle regioni e tre espressi dagli enti locali ».

- 1. 92.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: « Il Commissario straordinario promuove » sono sostituite dalle seguenti: « Le strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero, promuovono ».

- 1. 216.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , avvalendosi, a tale scopo, delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero ».

- 1. 205.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché sui rischi ad essa connessi ».

- 1. 90.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*quater*. Il Commissario di cui all'articolo 2, può proporre al Governo, ove ciò fosse consentito da decisioni prese nelle competenti sedi dell'Unione europea o ritenuto opportuno per la maggior tutela della salute e dell'ambiente, di limitare il trattamento dei rifiuti presso il deposito di cui all'articolo 1, solo ai rifiuti radioattivi di II categoria o comunque a bassa attività, provvedendo al trattamento dei rifiuti di III categoria e del combustibile irraggiato presso siti collocati in altri Stati membri, nel massimo rispetto degli *standard* comunitari e internazionali. Fino al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale, comunque, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati pronti per essere trasferiti al deposito medesimo o presso depositi collocati in altri Stati dell'Unione europea, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza. ».

1. 94. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 4, comma 2, le parole: « Il Commissario straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ».

1. 95. Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 116.

1. 96. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 117, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2007.

1. 287. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 117, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.

1. 286. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , avvalendosi del supporto tecnico di ENEA, APAT e CESI.

1. 251. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 120, sopprimere la lettera a).

1. 238. Polledri.

Al comma 120, lettera a), sostituire le parole da: euro 2.520.000 fino alla fine della lettera con le seguenti: euro 2.600.000, 2.500.000 e 2.600.000.

Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole da: euro 13.020.000 a 2.968.000 con le seguenti: euro 13.100.000 per l'anno 2004, a euro 13.000.000 per l'anno 2005 e a euro 13.100.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.100.000 per l'anno 2004, a euro 3.000.000 per l'anno 2005 e a euro 3.100.000

1. 288. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, lettera b), sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 2.500.000.

1. 239. Polledri.

Al comma 120, lettera b), sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 7.000.000.

Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole da: euro 13.020.000 a 2.968.000 con le seguenti: euro 15.020.000 per l'anno 2004, a euro 14.936.000 per l'anno 2005 e a euro 14.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 5.020.000 per l'anno 2004, a euro 4.936.000 per l'anno 2005 e a euro 4.968.000

1. 289. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, sopprimere la lettera c).

1. 98. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 120, lettera c), dopo le parole: in materie energetiche aggiungere le seguenti: con particolare esperienza nel settore del risparmio e dell'efficienza energetica e delle fonti alternative di energia.

1. 290. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, lettera c), dopo le parole: in materie energetiche aggiungere le seguenti: con particolare esperienza nel settore del risparmio e dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia.

1. 293. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, lettera d), sopprimere le parole da: in materia fino a: carbonica e.

1. 291. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, lettera d), sopprimere le parole: del carbone.

1. 99. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sostituire il comma 122 con i seguenti:

122. Il Governo é delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione all'esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione.

122-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

1. 100. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 122, alinea, sostituire le parole da: per il riassetto fino a: 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni *con le seguenti:* recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione all'esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

1. 246. Ruggeri, Verneti, Realacci.

Al comma 122, alinea, sostituire le parole da: per il riassetto fino a: 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni *con le seguenti:* recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia.

1. 266. Realacci, Ruggeri, Verneti.

Al comma 122, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.

1. 406. Governo.

Al comma 122, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che alle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica

e il gas, in particolare quelle previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applichi la possibilità dell'oblazione prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e che, comunque, i proventi di tali sanzioni siano destinati ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

1. 268. Verneti, Realacci, Rugeri.

Al comma 122, lettera a), sopprimere le parole da: apportando, nei limiti fino a: modifiche necessarie.

1. 269. Ruggeri, Verneti.

Al comma 122, lettera b), sopprimere le parole: e di formazione del mercato interno europeo

1. 302. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rughia.

Al comma 122, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che alle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in particolare quelle previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applichi la possibilità dell'oblazione prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e che, comunque, i proventi di tali sanzioni siano destinati ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

1. 247. Verneti, Realacci, Ruggeri.

Al comma 122, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.

1. 292. Ruggeri, Verneti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

***1. 105.** Ruggeri, Verneti, Lusetti, Ruggeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi

di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

* **1. 106.** Lulli, Quartiani, Gambini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri ed effettuate le eventuali modifiche e osservazioni anche sulla base di un ulteriore parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto alle competenti Commissioni parlamentari per il parere definitivo da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

1. 104. Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

